

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

.....

#### II *Atti preparatori*

##### **Comitato economico e sociale**

Parere in merito ad una modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al sostegno dei progetti d'interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto ..... 1

Parere in merito ai progetti di direttive del Consiglio relative

- alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per navigazione interna nell'ambito di una statistica regionale, e
- alla rilevazione statistica dei trasporti per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale ..... 3

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali ..... 6

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio concernente il programma della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea nel settore della formazione scientifico-tecnica ..... 8

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ..... 11

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei . 13

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio sui risultati dei negoziati per la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e ad una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ..... 15

1

(segue)

Sommario (segue)

Parere in merito ad una

- proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
- modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato)
- proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ..... 17

Parere in merito ad una

- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica ... 20

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro l'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici sul luogo di lavoro ..... 22

Parere in merito ad una

- proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei cereali destinati all'alimentazione umana
- proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ..... 29

## II

*(Atti preparatori)*

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**Parere in merito ad una modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al sostegno dei progetti d'interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 89 del 10 aprile 1980, pagina 4.

## A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 19 marzo 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 149, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

## IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 149, secondo comma,

visti la comunicazione della Commissione al Consiglio sull'azione in materia d'infrastrutture di trasporto, la proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una procedura di consultazione ed alla creazione di un comitato in materia di infrastrutture di trasporto, la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al sostegno dei progetti d'interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto <sup>(1)</sup> ed il proprio parere del 15 dicembre 1976 sui predetti documenti della Commissione,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 19 marzo 1980 — in merito alla proposta di modifica in oggetto <sup>(2)</sup>,

vista la decisione di incaricare la sezione «trasporti e comunicazioni» della stesura di un parere sull'argomento, presa dall'ufficio di presidenza del Comitato il 25 marzo 1980, a norma dell'articolo 22 del regolamento interno, in previsione della richiesta di parere,

visto il parere emesso dalla predetta sezione il 10 settembre 1980 (133<sup>a</sup> riunione),

ascoltata la relazione tenuta dal relatore Kenna in conformità dell'articolo 29 del regolamento interno,

visto quanto deliberato il 25 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

considerato quanto segue:

lo sviluppo considerevole del traffico interessante la Comunità per determinate relazioni di trasporto fra taluni Stati membri attraverso paesi terzi e la prossima adesione della Grecia fanno sorgere il problema dell'adattamento, nell'interesse della Comunità, di alcune vie di comunicazione appartenenti a paesi ter-

<sup>(1)</sup> GU n. C 207 del 2. 9. 1976, pag. 7; GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 83.

<sup>(2)</sup> GU n. C 89 del 10. 4. 1980, pag. 4.

zi. Dato che per procedere a tale adattamento questi paesi possono incontrare difficoltà d'ordine finanziario, appare opportuno estendere il campo d'applicazione del sistema di sostegno finanziario proposto per le infrastrutture degli Stati membri a infrastrutture situate in paesi terzi,

#### HA ADOTTATO

a maggioranza (10 voti contrari e 4 astensioni)

#### IL SEGUENTE PARERE:

1. Nel parere del 15 dicembre 1976 riguardante la proposta di regolamento che forma oggetto della presente proposta di modifica il Comitato si era già pronunciato a favore dell'inclusione nel sistema di sostegno finanziario della Comunità delle infrastrutture atte a migliorare l'accessibilità di talune zone periferiche o di regioni dotate di infrastrutture modeste.

2. Il Comitato ritiene pertanto che l'approvazione di massima dell'attuale proposta della Commissione

circa la promozione di progetti d'infrastruttura in paesi terzi — nella misura in cui questi presentano interesse per le relazioni fra gli Stati membri — sia in sintonia con questa precedente presa di posizione.

La Comunità è chiaramente interessata all'adattamento delle infrastrutture in parola.

È tuttavia legittimo chiedersi in qual modo le autorità comunitarie potranno decidere obiettivamente se dei paesi terzi incontrino difficoltà d'ordine finanziario per effettuare tali adattamenti. Il Comitato teme infatti che la prospettiva di eventuali aiuti comunitari induca a farvi sistematicamente ricorso, mentre essi hanno solo carattere complementare.

3. Il Comitato ritiene inoltre che ai paesi terzi che ricevessero contributi per progetti d'infrastruttura si potrebbe chiedere l'impegno di non assoggettare le imprese di trasporto della Comunità a prelievi o ad altri oneri finanziari per l'uso delle infrastrutture di trasporto.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaële VANNI

**Parere in merito ai progetti di direttive del Consiglio relative**

- alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per navigazione interna nell'ambito di una statistica regionale, e
- alla rilevazione statistica dei trasporti per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 104 del 28 aprile 1980, pagine 47 e 72.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 5 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 198 e 213 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sui progetti di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 198, primo comma, seconda frase, e 213,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 5 febbraio 1980 in merito all'argomento in oggetto,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza del 26 febbraio 1980 d'incaricare la sezione «trasporti e comunicazioni» dell'elaborazione del parere e della relazione in materia (art. 22 del regolamento interno),

vista la lettera del 4 agosto 1980 con la quale il Consiglio approva la sua intenzione di emettere il parere alla fine di settembre 1980, parere che il Consiglio, nonostante la decisione di principio del 24 giugno 1980, vuole attendere prima di prendere una decisione definitiva,

visto il parere formulato dalla sezione il 10 settembre 1980 (133ª riunione),

vista la relazione presentata dal relatore Doble,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181ª sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

considerato l'indubbio interesse che presenta una statistica uniforme per l'intero territorio della Comunità,

**HA ADOTTATO**

all'unanimità

**IL SEGUENTE PARERE:****1. STATISTICA REGIONALE «TRASPORTI DI MERCI PER NAVIGAZIONE INTERNA»**

Il progetto presentato deve consentire alla Commissione di compilare una statistica uniforme relativa al trasporto di merci per navigazione interna in sette Stati membri.

**1.1. Osservazioni di carattere generale**

Il Comitato non ha fundamentalmente nulla da obiettare alla proposta in oggetto. Tuttavia esso si chiede chi debba sostenere le spese supplementari che ne derivano. Nella Comunità le aziende ferroviarie e le società della navigazione interna nel complesso si trovano attualmente in difficoltà finanziarie tali da rendere problematico un ulteriore onere a loro carico.

Si pone inoltre la questione fondamentale, cioè se siano effettivamente necessarie nella pratica tutte le rilevazioni statistiche richieste dalla Commissione nonché la loro suddivisione analitica.

Il Comitato può quindi approvare l'ampliamento dell'attività di rilevazione statistica solo a patto che esso risulti utile e che agli Stati membri ed anche ai porti ed alle società di navigazione interna vengano rimborsate le spese causate dalle statistiche supplementari.

Non vi sono ovviamente obiezioni al fatto che la Commissione, da parte sua, si adoperi per rendere più omogenee, ai suoi fini, le statistiche nazionali esistenti, a patto che ciò non crei lavoro supplementare alle imprese ed agli Stati interessati.

## 1.2. Osservazioni di carattere particolare

### Articolo 1, paragrafo 1

Si può rinunciare alla rilevazione separata di dati relativi al trasporto effettuato a mezzo di natanti di navigazione marittima. Il trasporto a mezzo di motonavi costiere è relativamente ridotto: in parte non raggiunge ancora nemmeno l'1%. Nel caso in cui la navigazione interna verso il mare dovesse nel futuro aumentare, si può sempre prevedere un'ulteriore rilevazione.

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, si limiterebbe quindi a quanto segue:

«Gli Stati membri che hanno una o diverse vie navigabili eseguiranno indagini statistiche sui trasporti di merci effettuati su queste vie navigabili».

### Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Secondo il Comitato è superflua la suddivisione prevista dall'ISCE fra vie navigabili interne e vie navigabili a carattere marittimo.

### Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Poiché i trasporti da rilevare vengono effettuati non solo a mezzo di natanti interni e di «barge» di navi portachiatte, ma anche di natanti marittimi, si deve riflettere se nelle attuali circostanze sia effettivamente necessario definirne i tipi.

### Articolo 1, paragrafo 3

L'osservazione non vale per il testo italiano.

### Articolo 1, paragrafo 4

Il Comitato propone una descrizione più precisa dei natanti da escludere dalla direttiva, cioè:

- i natanti adibiti al trasporto di passeggeri e non al trasporto di merci;
- i traghetti in generale.

### Articolo 2

Al paragrafo 1, lettera b), il concetto «messo a galla» riferito alle «barges» di navi portachiatte non è chiaro; perché non «caricare» o «scaricare»?

Per quale motivo al paragrafo 1, lettera e), le navi cisterna occupano il primo posto nella classificazione e le navi adibite al trasporto di merci secche vengono classificate come «altre navi»? Il parco natanti più importante è rappresentato proprio da questo secondo tipo di navi.

### Articolo 3, paragrafo 1

Il periodo previsto per la comunicazione dei dati di «non oltre tre mesi dopo la fine dei periodi di riferimento considerati» non può, secondo il Comitato, essere rispettato in tutti i casi. Si propone quindi un periodo di quattro mesi.

### Allegato IV

Il testo italiano resta immutato.

Le tabelle 6 a) e 6 b) dovrebbero contenere i dati relativi alle tkm prestate nel traffico internazionale e in quello in transito.

I dati del traffico espresso in tkm hanno anche il vantaggio di potere essere sommati, mentre la stessa cosa non è possibile per le quantità di merci trasportate. Dal paragone fra le tkm trasportate nei singoli Stati ci si può rendere conto della mole del traffico internazionale che concerne ogni singolo Stato.

### Tabelle 8 a) e 8 b)

Anche qui devono essere indicate le tkm prestate nel traffico internazionale, questa volta con un'ulteriore suddivisione a seconda della bandiera della nave. Si potrebbe fare a meno di tali tabelle. Tuttavia, se si dovesse pensare ad usare come criterio per un contingimento le prestazioni fornite da navi provenienti da paesi a commercio di Stato, sarebbe in tal caso necessario rilevare anche le tkm prestate. La stessa cosa vale per la tabella 10 b). In questi casi figurerebbero anche i dati relativi alle tabelle 6 a) e 6 b). Quindi, le tabelle dalla 6 a) alla 8 b), come pure la 10 a) e la 10 b), devono essere considerate globalmente.

Infine si fa notare che nell'allegato III del progetto di direttiva, nel gruppo dei paesi terzi, accanto alla dicitura «Repubblica democratica tedesca» manca l'aggiunta «e Berlino (Est)».

## 2. STATISTICA REGIONALE «TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA»

### 2.1. Osservazioni di carattere generale

Sostanzialmente valgono le stesse osservazioni fatte per il progetto di direttiva relativo alla navigazione interna.

## 2.2. Osservazioni di carattere particolare

### Articolo 1, paragrafo 2

Trattandosi di traffico di scambio non è possibile operare una ripartizione delle quantità trasportate a seconda delle tonnellate spedite lungo la rete ferroviaria principale e lungo le reti secondarie. Una ripartizione del genere potrebbe anche provocare una doppia rilevazione delle quantità trasportate in tale tipo di traffico.

Le statistiche ferroviarie non operano una divisione fra rete ferroviaria principale e reti secondarie dei trasporti effettuati misurati in tkm. Nemmeno in questo caso è possibile, nella pratica, una ripartizione, poiché i dati necessari al computo delle tkm nella rete principale ed in quelle secondarie non vengono né rilevati né elaborati.

Il Comitato si chiede come mai il trasporto combinato venga ripreso solo nelle statistiche ferroviarie, mentre risulta assente nella navigazione interna, dove assume una notevole importanza.

### Articolo 2, paragrafo 1

Si rimanda alle osservazioni relative all'articolo 1, paragrafo 2.

### Articolo 2, paragrafo 3

Si rimanda alle osservazioni relative all'articolo 1, paragrafo 2.

### Articolo 3, paragrafo 1

Non può essere rispettato il periodo stabilito (3 mesi dopo il periodo di riferimento) per le tabelle che dovranno contenere i dati relativi alle tkm prestate, poiché queste ultime sono disponibili solo fino a 6 mesi dopo il periodo di riferimento. Il termine concesso andrebbe quindi prorogato in tal senso.

### Articolo 3, paragrafo 2

Dalle tabelle allegate alla direttiva — di cui fanno parte integrante — appare chiaro il numero esatto dei dati da comunicare.

In particolare in merito alle tabelle vengono formulate le seguenti osservazioni:

### Allegato IV, tabelle 1 a), 1 b), 4 b), 6 a), 6 b)

Finora nelle statistiche relative ai trasporti della maggior parte degli Stati membri non sono state né conteggiate, né riportate le tkm relative alle singole relazioni di traffico. Le tkm prestate sono comunicate solo per gruppi di merci e per le principali relazioni di traffico (traffico nazionale, internazionale e in transito) e per classi di percorrenza. Quindi il Comitato ritiene che un rilevamento delle tkm prestate nel trasporto ferroviario effettuato nel quadro di una direttiva CEE richiederebbe un notevole ampliamento del programma di rilevazione e di elaborazione dei dati statistici (relativi al trasporto per ferrovia).

### Allegato IV, tabelle 5 b) e 6 b)

Le statistiche ferroviarie di alcuni Stati membri non suddividono il traffico in transito secondo i singoli Stati (di carico e di scarico). Si devono quindi rispettare le disposizioni relative al segreto statistico su alcuni dati specifici, cosicché sarebbe esclusa la possibilità di pubblicare i risultati.

### Allegato IV, tabella 7

Secondo il Comitato la tabella non può essere compilata.

### Allegato IV, tabella 8

Tale tabella non dovrebbe poter essere compilata per ragioni di segretezza.

### Allegato V, tabella 1

Si rimanda alle osservazioni relative all'articolo 1, paragrafo 2.

Infine si fa notare che nell'allegato III del progetto di direttiva, nel gruppo dei paesi terzi, accanto alla dicitura «Repubblica democratica tedesca» manca l'aggiunta «e Berlino (Est)».

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

**Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 87 del 9 aprile 1980, pagina 8.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 27 marzo 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE.**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 marzo 1980, in merito alla «proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali» (1),

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 25 marzo 1980),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 5 settembre 1980 (57<sup>a</sup> riunione),

ascoltata la relazione presentata dal relatore Mills,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

**HA ADOTTATO**

all'unanimità

**IL SEGUENTE PARERE:**

(1) GU n. C 87 del 9. 4. 1980, pag. 8.

1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di estendere la direttiva 78/170/CEE in modo da includere i generatori di calore che non è possibile sottoporre ad un controllo nella fase di fabbricazione; tale iniziativa costituisce un ulteriore esempio del suo fermo proposito di incoraggiare gli Stati membri ad usare l'energia in modo efficace.

2. Il Comitato si rammarica che la proposta non riguardi i generatori di calore alimentati a carbone o altri combustibili solidi; tale omissione è inopportuna in quanto sia la Commissione, sia alcuni Stati membri stanno promuovendo l'uso di detti combustibili. La estensione della direttiva a questi ultimi ne incoraggerebbe l'uso razionale nei generatori di calore; il controllo in loco dei generatori di calore alimentati a carbone ed a combustibile solido andrebbe anche a beneficio dell'ambiente. Il Comitato invita pertanto la Commissione a presentare tempestivamente proposte per ovviare a tale omissione.

2.1. Il Comitato chiede che venga modificato il testo della proposta, per specificare il concetto di «nuovo generatore di calore».

2.2. Data la necessità di riferirsi alla direttiva originaria 78/170/CEE, le finalità della proposta non risultano evidenti. Il Comitato raccomanda pertanto che venga predisposto un testo integrale, che comprenda la direttiva 78/170/CEE e la direttiva modificata.

2.3. In seguito alla raccomandazione 76/493/CEE del 4 maggio 1976 il Comitato sollecita la Commis-

sione a studiare in che modo i livelli di resa richiesti possano essere mantenuti per tutta la vita di un generatore di calore (ad esempio mediante controlli periodici della resa) per le unità contemplate dalla direttiva di modifica in oggetto.

2.4. Il Comitato chiede al Consiglio di esaminare ulteriormente il modo in cui imputare il costo della prova all'acquirente, nel caso ciò risulti opportuno. Andrebbe indicato chiaramente che tale costo è a carico dell'acquirente.

2.5. Il Comitato chiede con insistenza che la direttiva specifichi che, qualora un generatore di calore non superi il controllo in loco, la responsabilità sia determinata in base alla legislazione del paese in cui è situato l'impianto e secondo le clausole del contratto di ordinazione.

2.6. Il Comitato considera fuorviante il riferimento a gravi incidenti fatto nell'allegato. Prima di effettuare la prova in loco, l'autorità competente dovrebbe avere l'assicurazione, da parte sia del respon-

sabile dell'installazione sia dell'utilizzatore, che il generatore di calore funziona già in condizioni di sicurezza.

2.7. Il Comitato esprime delle riserve sulla possibilità di rispettare i termini fissati per l'applicazione della direttiva.

2.8. Il Comitato riconosce che l'allegato alla direttiva è molto importante. Esso invita pertanto la Commissione:

1. ad esaminare in che modo sia possibile migliorare il «Manuale per il controllo della resa» per far sì che:
  - a) le procedure di controllo siano adeguate;
  - b) tali procedure tengano conto dei recenti sviluppi tecnici nel campo dei generatori di calore;
2. a specificare le dispersioni consentite attraverso i fumi e l'isolamento al fine di ottenere una resa efficace.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

**Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio concernente il programma della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea nel settore della formazione scientifico-tecnica**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 143 del 12 giugno 1980, pagina 6.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 2 giugno 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e degli articoli 198 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 198 e 235,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 giugno 1980, in merito alla «proposta di decisione del Consiglio concernente il programma della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea nel settore della formazione scientifico-tecnica»<sup>(1)</sup>,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» il compito di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 27 maggio 1980),

visto il parere adottato dalla predetta sezione il 27 maggio 1980 (57ª riunione),

ascoltata la relazione tenuta dal relatore Couture,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181ª sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

HA ADOTTATO

all'unanimità

IL SEGUENTE PARERE:

<sup>(1)</sup> GU n. C 143 del 12. 6. 1980, pag. 6.

**1. Osservazioni generali**

1.1. Il Comitato approva le motivazioni e gli obiettivi del programma proposto e ritiene che l'importo delle spese previste sia modesto rispetto agli obiettivi perseguiti.

1.2.1. Tenuto conto dell'inflazione e dell'ampliamento della Comunità, le proposte della Commissione per il 1981—1984 mostrano una certa continuità con il programma 1977—1980. Se da un lato fa esplicito riferimento (paragrafo 1.2) al programma attuale, il documento COM(80) 245 non fornisce però alcuna valutazione circa i risultati ottenuti. Il Comitato si rammarica di questa lacuna; esso avrebbe preferito che la messa a punto del nuovo programma fosse preceduta da una riflessione «a monte» sulla definizione degli obiettivi e sull'adeguatezza dei mezzi da stanziare: auspica che questa riflessione possa essere condotta parallelamente al programma previsto il quale, per ovvie ragioni, non dovrebbe subire ritardi.

1.2.2. Per fornire alcuni orientamenti alla citata riflessione, il Comitato osserva che si tratta di un programma «complementare» destinato ad appoggiare le azioni della Comunità in materia di formazione e di ricerca: non sarà quindi con il programma esaminato che si potrà influenzare la politica generale della Comunità che va attuata in questi settori.

1.2.3. Il Comitato sottolinea l'interesse degli obiettivi e delle linee direttrici del programma proposto:

— favorire la mobilità dei ricercatori;

— sottolineare l'aspetto comunitario delle azioni.

È ovvio che i mezzi, comunque limitati, stanziati per il programma dovranno essere utilizzati con la massima efficacia.

## 2. Osservazioni particolari

Il Comitato formula inoltre osservazioni particolari su:

- definizione e attuazione del programma
- aspetto finanziario.

### 2.1. Definizione e attuazione del programma

2.1.1. Sostanzialmente il programma consta di tre parti:

- personale e spese di amministrazione,
- contributo finanziario corsi,
- borse.

La prima delle voci indicate viene esaminata al punto 2.2.

2.1.2.1. Il documento COM(80) 245 illustra (al paragrafo 2.2.3.3) i motivi che hanno indotto la Commissione a cooperare con vari organismi degli Stati membri per organizzare corsi di alto livello nei seguenti settori:

- biologia molecolare e radiobiologia,
- informatica e sue applicazioni.

Il Comitato non può che sottoscrivere l'intento della Commissione di continuare queste azioni mediante l'applicazione del programma proposto.

2.1.2.2. Per contro non è chiaro il riferimento all'estensione eventuale di tali corsi di perfezionamento ad altri settori: energia, ambiente, materie prime. Pur accennando a questa possibilità, la Commissione non manifesta infatti alcuna intenzione precisa quanto alla sua attuazione. Secondo il Comitato lo studio di questo problema avrebbe potuto rientrare nella riflessione «a monte» a cui si è accennato in precedenza (1.2.1).

A giudizio del Comitato, infatti, l'organizzazione di simili corsi di perfezionamento è uno strumento particolarmente raccomandabile nel settore della formazione scientifica e tecnica in quanto dà un forte impulso alla divulgazione e all'assimilazione delle conoscenze. Al riguardo sarebbe un'ottima soluzione la partecipazione ai corsi di studenti provenienti da altri Stati membri della Comunità o addirittura da paesi terzi.

2.1.2.3. In ultima analisi, il Comitato ritiene che si dovrebbe prestare grande attenzione all'ampliamento di tali azioni, se possibile senza aspettare la

fine del programma proposta ma mediante azioni supplementari.

I corsi da organizzare dovrebbero fornire preferibilmente una sintesi delle conoscenze più recenti in settori accuratamente scelti per la loro importanza e la loro complementarietà rispetto agli insegnamenti già impartiti.

2.1.3.1. Il Comitato approva le disposizioni generali previste per l'assegnazione di borse a giovani ricercatori e tecnici ed in particolare la clausola riguardante la mobilità. Si pone tuttavia degli interrogativi sull'opportunità più o meno grande di ripartire le borse fra i diversi livelli di studi nonché sulla durata delle singole borse. La risposta a questi quesiti dipende in parte dalle azioni attuate nei singoli Stati membri: deve infatti esistere un rapporto di complementarietà fra il programma comunitario e le azioni nazionali.

2.1.3.2. Tenuto conto di questo fattore nonché del volume limitato dei fondi disponibili, il Comitato ritiene che si dovrebbe accordare una certa preferenza a borsisti altamente qualificati, il che implicherà in generale una durata relativamente lunga delle borse.

2.1.3.3. Per quanto concerne le azioni relative ai paesi terzi, l'attribuzione di una modesta percentuale delle borse a cittadini di questi paesi sembra presentare sul piano scientifico e tecnico più inconvenienti che vantaggi ai fini della cooperazione. Su questo punto specifico il Comitato intende sottolineare l'importanza dei problemi posti dalla cooperazione nel settore scientifico e tecnico, ivi incluso in particolare il problema dei trasferimenti di tecnologia. Tali problemi richiedono un'impostazione globale di respiro ben più ampio del programma in esame. Ciò non vale però per i paesi candidati all'adesione per i quali si possono prevedere misure «ponte».

2.1.3.4. Il Comitato ha pure considerato il rischio che deriva dall'espatrio, al di là delle frontiere comunitarie, di persone che hanno beneficiato di una borsa nel quadro del programma proposto: per ovviare a questa eventualità si potrebbe prevedere un sistema di rimborso. In un ordine di idee analogo, si potrebbe partire dal presupposto che uno studente la cui carriera è stata in seguito favorita da una borsa di studio dovrebbe essere tenuto a rimborsarla in parte o totalmente; ciò porterebbe a un sistema di prestiti che andrebbe ad aggiungersi alle borse a fondo perduto. Tutto sommato, il Comitato ritiene che l'attuazione di siffatti sistemi possa creare difficoltà ben maggiori degli eventuali vantaggi.

## 2.2. Aspetto finanziario

2.2.1. Personale: il Comitato non dispone di dati per valutare se l'attribuzione di sei posti, ritenuta soddisfacente dalla Commissione, possa essere ap-

provata. Osserva tuttavia che le spese di personale rappresentano più del 10 % del bilancio complessivo e che è quindi importante limitarle rigorosamente.

2.2.2. Per quanto concerne gli stanziamenti previsti per le azioni propriamente dette, il loro volume sembra assai modesto e il Comitato condivide i pareri espressi al riguardo da CCFST e dal Comitato scientifico e tecnico, secondo i quali il volume delle spese rappresenta un minimo al disotto del quale l'efficacia del programma potrebbe essere compromessa. Ciò

vale particolarmente per gli aiuti destinati ai corsi di perfezionamento (vedi 2.1.2).

2.2.3. Lo scadenziario delle spese e il bilancio totale tengono conto di una certa inflazione durante il periodo di attuazione del programma: siffatta disposizione è peraltro conforme al parere formulato dal Comitato stesso in occasione dell'esame del programma precedente ed esso non può che approvarne il principio.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

---

**Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 171 dell' 11 luglio 1980, pagina 8.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 19 giugno 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 19 giugno 1980 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (documento COM(80) 258 def./2),

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 1<sup>o</sup> luglio 1980),

visto il parere formulato dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» nella riunione del 12 settembre 1980,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato nella 181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980, seduta del 24 settembre,

HA ADOTTATO

all'unanimità meno 4 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

**1. Osservazioni a carattere generale**

1.1. Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione volta ad instaurare un regime comunitario di esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto di determinate importazioni definitive di beni.

1.2. Il documento in esame completa le proposte precedenti e tende a realizzare il più stretto collegamento possibile tra il regime delle franchigie doganali e quello delle imposte sul valore aggiunto. Questa ricerca di unità si ricollega alle opinioni espresse dal Comitato nel parere sulle franchigie doganali (1) ed esso, al pari della Commissione, auspica che il Consiglio si pronunci contemporaneamente ed al più presto sui due regimi.

1.3. Va notato inoltre che l'importanza di norme comunitarie in tali campi non risiede solo nel semplificare le procedure fiscali e doganali ai confini, ma anche nel realizzare la libera circolazione dei beni, uno degli obiettivi fondamentali del mercato comune.

**2. Osservazioni particolari**

2.1. Data la convergenza esistente tra l'attuale proposta a carattere fiscale e quella sulle franchigie doganali — che riguardano entrambe perlopiù lo stesso tipo di beni importati e si riferiscono alle stesse definizioni — il Comitato rimanda al parere adottato recentemente sulle franchigie doganali, parere sotto questo aspetto ancora pienamente valido.

(1) GU n. C 72 del 24. 3. 1980.

**2.2. Articolo 24**

Il Comitato chiede di riesaminare la definizione di «serbatoi normali», includendovi i serbatoi di gas liquefatti che generalmente non vengono fissati dal costruttore, ma da una officina specializzata, affinché gli utenti possano fruire dell'esenzione prevista dall'articolo.

**2.3. Articolo 26**

Il Comitato ritiene troppo rigoroso il paragrafo 2 dell'articolo 26. A suo parere, deve essere modificato

per non escludere dalla franchigia perfino taluni prodotti a bassa gradazione alcolica, quali il vino e la birra, per i quali le accise risultano molto più importanti dell'IVA, quando vengono consumati gratuitamente in un'esposizione o manifestazione analoga, purché organizzate in veste ufficiale.

**2.4. Articolo 39**

Il limite di franchigia di 10 ECU sembra troppo basso. Come per le franchigie doganali, il Comitato propone che il limite venga fissato a 20 ECU, affinché l'importo riscosso non risulti inferiore al costo amministrativo che esso ha causato.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

---

**ALLEGATO****al parere del Comitato economico e sociale**

In seguito a un emendamento accolto in sede di dibattito, è stato soppresso il testo seguente del parere della sezione:

**«2.2. Articolo 16**

La sezione si rammarica che le disposizioni ivi contenute siano più restrittive di quelle previste dalla proposta di regolamento «franchigie doganali».

Pur comprendendo che la Commissione desideri evitare distorsioni di concorrenza, la sezione propone di riformulare il testo dell'articolo 16, affinché vengano ammesse in franchigia fiscale delle importazioni di beni, anche non a titolo gratuito, a condizione — come previsto anche dal regime doganale — che nello Stato membro interessato non vengano prodotti oggetti equivalenti e che detti oggetti vengano importati dalle istituzioni specificate nell'articolo 16, punto 1 a)».

**Esito della votazione**

Voti favorevoli: 38; voti contrari: 16; astensioni: 8.

---

**Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 121 del 20 maggio 1980, pagina 5.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 19 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 19 maggio 1980, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei,

vista la decisione presa il 27 maggio 1980 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di predisporre un parere in materia,

ascoltata la relazione del sig. Zoli,

visto il parere della sezione del 18 settembre 1980,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

**HA ADOTTATO**

all'unanimità

**IL SEGUENTE PARERE:**

Il Comitato condivide l'iniziativa della Commissione che s'iscrive nel quadro generale della tutela della fauna e flora selvatiche.

Il Comitato ritiene importante il presente regolamento perché l'estinzione di certe specie di cetacei non è un'ipotesi da escludere e avrebbe anche conseguenze gravi sull'ecosistema marino.

Gli attuali metodi di pesca dei cetacei ne hanno moltiplicato considerevolmente i risultati e reso più grave il problema dell'estinzione. La pesca dei cetacei è un'attività che crea un reddito notevole, trattandosi di animali giganteschi di cui ogni grammo viene utilizzato. Una grossa balena significa 100 tonnellate circa di prodotti sfruttabili.

Il divieto di importazione a fini commerciali nella Comunità, dato che tale divieto esiste già in altri paesi industrializzati, dovrebbe diminuire l'interesse alla pesca generalizzata, attraverso la restrizione del mercato.

Il regolamento è opportuno, malgrado la proposta di un provvedimento più ampio quale l'adesione alla convenzione di Washington, data la maggiore urgenza per i cetacei.

Come giustamente osserva la Commissione, l'azione della International Whaling Commission, creata nel 1946 avendo la seconda guerra mondiale interrotto precedenti iniziative per la tutela dei cetacei, è insufficiente.

Proprio nella seconda metà di luglio 1980 a Brighton detta Commissione ha respinto le domande di moratoria della pesca delle balene, in particolare per l'at-

teggimento del Giappone e dell'Unione Sovietica, paesi cui vanno attribuiti i due terzi della loro pesca.

Il Comitato constata che il regolamento, ispirato alle regole della politica commerciale comune, non potrà avere certo un'efficacia decisiva ed auspica, mal-

grado i risultati della riunione di Brighton, che non si rinunzi alla moratoria della pesca dei cetacei.

Il Comitato constata che il provvedimento, data la presenza di succedanei, non porrà problemi economici o d'impiego nella Comunità, ma non ignora che qualche problema potrebbe sorgere per quanto riguarda la Groenlandia; in tal caso, la Commissione dovrebbe proporre delle soluzioni adeguate.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

---

**Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio sui risultati dei negoziati per la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e ad una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 151 del 19 giugno 1980, pagina 4.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 6 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell' articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla comunicazione e sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la lettera del 6 maggio 1980 con la quale il Consiglio delle Comunità europee lo consulta in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio sui risultati dei negoziati per la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza con la quale la sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» è stata incaricata di elaborare un parere in materia (decisione del 27 maggio 1980),

ascoltata la relazione della relatrice, sig.ra Clark,

visto quanto deliberato dalla citata sezione nel corso della 57<sup>a</sup> riunione, che ha avuto luogo a Londra il 18 settembre 1980,

visto quanto deliberato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980 (seduta del 24 settembre),

considerato che già nel proprio parere del 30 settembre 1976 veniva approvato all'unanimità il secondo programma d'azione delle Comunità in materia ambientale (1);

considerato che nel proprio parere del 27 maggio 1977 già aveva accolto all'unanimità i principi generali per la tutela dell'ambiente e per la conservazione dell'avifauna in Europa (2);

considerato che, nel parere del 24 ottobre 1979, si era compiaciuto all'unanimità per il fatto che la Comunità avesse firmato la convenzione relativa alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche e del loro habitat in Europa (3),

**HA ADOTTATO**

all'unanimità meno due voti contrari e un'astensione

**IL SEGUENTE PARERE:**

Il Comitato si rammarica che la Comunità non sia ancora firmataria a pieno titolo della convenzione

(1) GU n. C 281 del 27. 11. 1976.

(2) GU n. C 152 del 29. 6. 1977.

(3) GU n. C 53 del 3. 3. 1980.

sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

### I. Osservazioni di carattere generale

1. Il Comitato concorda sul fatto che, laddove la fauna selvatica migri attraverso o oltre i confini territoriali nazionali, gli Stati interessati da questo fenomeno debbano proteggere tali specie.

2. Dal momento che la consistenza numerica della popolazione di una specie varia da Stato a Stato, si avranno, corrispondentemente, vari livelli di protezione coerenti con un'oculata gestione della fauna selvatica e con le necessità dell'agricoltura. Tuttavia occorrono una cooperazione ed un coordinamento a livello internazionale, in modo che le generazioni future possano anch'esse fruire delle risorse della fauna selvatica della terra.

3. Il Comitato si compiace del fatto che la convenzione già protegga talune specie minacciate e che l'allegato II avanzi delle proposte per una tutela adeguata delle specie che si trovano in un preoccupante stato di conservazione.

4. Il Comitato rileva che occorrerebbe un coordinamento del programma globale comunitario in materia ambientale, di modo che non sorga un conflitto tra, ad esempio, la bonifica di terreni paludosi e la protezione degli habitat di uccelli migratori. Il Comitato scientifico dovrebbe individuare le zone ove si rileva che le risorse comunitarie vengano sfruttate senza tener conto della necessità di proteggere l'habitat degli animali migratori.

5. Il Comitato ritiene essenziale che venga istituito un fondo per l'ambiente, simile agli altri fondi comunitari, tramite il quale favorire l'attuazione, il controllo e l'operatività del secondo programma comunitario in materia ambientale.

### II. Osservazioni di carattere particolare

#### 1. *Articolo I, paragrafo 2*

Il Comitato, pur riconoscendo l'opportunità che la Comunità parli ad una sola voce, si preoccupa del

fatto che, nei casi in cui quest'ultima abbia competenza per esercitare i propri diritti in base alla convenzione, i nove Stati membri saranno rappresentati da un unico voto collegiale. Ciò potrebbe comportare uno squilibrio di influenza, che andrebbe a pregiudizio degli interessi di ogni singolo Stato membro.

#### 2. *Articolo III, paragrafo 5, lettera c)*

Il Comitato ritiene che andrebbe stilato un elenco di « quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento » e accettato dal consiglio scientifico, in modo che il contenuto di ogni eccezione venga definito con esattezza e sia scientificamente rigoroso. Esso si compiace che il segretariato sia stato investito di poteri di controllo ed auspica che quest'ultimo possa esercitarli appieno.

#### 3. *Articolo VII, paragrafi 3 e 5*

Il Comitato ritiene che un intervallo di tre anni tra una conferenza e l'altra sia eccessivo e che sarebbe preferibile un periodo di due anni. Esso auspica pertanto che questo intervallo di due anni venga accettato ad ogni riunione della conferenza.

Le implicazioni finanziarie del controllo e dell'attuazione della convenzione devono costituire un punto prioritario della conferenza.

#### 4. *Articolo VIII*

Il Comitato si augura che il costituendo consiglio scientifico sia composto da un'ampia gamma di esperti indipendenti.

#### 5. *Allegati*

L'esame e la valutazione degli allegati I e II dovrebbe essere la prima funzione del consiglio scientifico in quanto gruppo di esperti che, appunto come tali, dovranno altresì avanzare raccomandazioni in merito alla convenzione e ad ogni relativa aggiunta o modifica.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

**Parere in merito ad una**

- **proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica**
- **modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato)**
- **proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 132 del 3 giugno 1980, pagine 6 - 8.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 23 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 23 maggio 1980 in merito ad una

- proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica,
- modifica alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato),
- proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica,

vista la decisione presa il 27 maggio 1980 dall'ufficio di presidenza di incaricare la sezione «agricoltura» di preparare i lavori del Comitato in materia,

visti i propri precedenti lavori sull'argomento, in particolare il parere del 22 maggio 1979<sup>(1)</sup>, quello del 21 novembre 1979<sup>(2)</sup> e quello del 2 luglio 1980<sup>(3)</sup>,

vista la relazione presentata dal sig. Wick, relatore,

visto quanto deliberato nella 181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980, seduta del 24 settembre,

**HA ADOTTATO**

senza voti contrari, con due astensioni

**IL SEGUENTE PARERE:**

Il Comitato approva le proposte della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

**1. OSSERVAZIONI GENERALI**

1.1. Il Comitato sottolinea l'obiettivo del programma in esame che ha lo scopo di portare tutto il territorio attuale della Comunità alla condizione

<sup>(1)</sup> GU n. C 140 dell' 5. 6. 1979.

<sup>(2)</sup> GU n. C 72 dell' 24. 3. 1980.

<sup>(3)</sup> GU n. C 230 dell' 8. 9. 1980.

sanitaria degli Stati membri che non hanno più dichiarato casi di peste suina, e al tempo stesso di liberare totalmente gli scambi intracomunitari senza gravare sulle esportazioni di suini e di carni suine verso taluni paesi terzi.

1.2. Da una parte il Comitato coglie l'occasione per ribadire il proprio appoggio ad un commercio senza ostacoli all'interno della Comunità, tale che le regolamentazioni sanitarie degli Stati membri non costituiscano un pretesto per barriere sul piano della politica commerciale.

1.3. Dall'altra, esso ritiene che i provvedimenti previsti dal programma non debbano avere l'effetto di nuocere alle esportazioni di carni suine verso i paesi terzi.

1.4. Il programma in oggetto rappresenta un tutto unico, che va considerato globalmente tanto nella fase consultiva e decisionale che nella fase di attuazione.

1.5. Quanto all'adeguamento delle legislazioni nazionali, sono prevedibili delle difficoltà in certi Stati membri. L'obiettivo della Commissione va valutato nel contesto delle diverse situazioni esistenti nei nove Stati membri. È perciò improbabile che possa essere mantenuto il termine di entrata in vigore previsto dalla Commissione, cioè la data dal 1° gennaio 1981.

1.6. Il Comitato rileva tali difficoltà, e prega la Commissione e il Consiglio di esaminare il problema.

1.7. Il Comitato propone inoltre di prevedere un periodo di almeno sei mesi tra la deliberazione e l'entrata in vigore del programma.

1.8. Il Comitato rileva anche l'estrema difficoltà di valutare i costi connessi al programma.

1.9. Il Comitato prende atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione, secondo le quali dopo il primo anno di applicazione del programma verrà effettuato un riesame delle risorse impiegate.

1.10. Il Comitato appoggia il principio che le maggiori spese derivanti dal programma non gravino sul settore interessato.

## 2. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

2.1. **Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica**

### 2.1.1. *Articolo 1*

Il Comitato rimanda alle osservazioni formulate più sopra per quanto riguarda la data dell'entrata in vigore del programma comunitario per l'eradicazione della peste suina classica.

2.2. **Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato)**

#### 2.2.1. *Pagina 2, punto 5*

Modificare il testo come segue:

«All'articolo 16, la data di...».

#### 2.2.2. *Pagina 3, punto 6*

Modificare la seconda riga del testo aggiunto come segue:

«... conformemente all'allegato I, paragrafo C della direttiva 80/127/CEE».

2.3. **Proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica**

### 2.3.1. *Articolo 2*

2.3.1.1. Il Comitato propone di presentare dopo tre anni, nell'arco dell'intera azione la cui durata prevista è di cinque anni, una relazione intermedia sullo svolgimento dell'azione stessa.

2.3.1.2. Sulla base di tale relazione intermedia si dovrebbe eventualmente procedere ad una revisione del preventivo di risorse.

### 2.3.2. *Articolo 3*

2.3.2.1. Quanto alla copertura delle spese connesse con l'attuazione del programma di eradicazione, il Comitato approva la proposta della Commissione che stabilisce un massimo del 50% delle spese a carico degli Stati membri e un massimo del 50% a carico della sezione orientamento del FEAOG.

2.3.2.2. Il Comitato rileva la necessità di enunciare chiaramente che tali percentuali non possono essere

modificate nel corso del periodo di applicazione quinquennale.

2.3.2.3. Esso sottolinea inoltre che in quelle regioni della Comunità, nelle quali appare necessario esaminare dei campioni per individuare eventuali focolai, si deve garantire che prelievo ed esame dei campioni corrispondano effettivamente all'obiettivo fissato.

2.3.2.4. Il Comitato veterinario permanente dovrebbe adoperarsi affinché il prelievo dei campioni rimanga entro i limiti necessari ed il loro esame venga effettuato in laboratori qualificati. Infatti da ciò dipende non solo il buon svolgimento del programma di eradicazione proposto, ma anche l'utilizzazione corretta dei mezzi finanziari a disposizione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

---

**ALLEGATO**

**al parere del Comitato economico e sociale**

**Emendamento respinto**

Il seguente emendamento, presentato conformemente al regolamento interno, è stato respinto nel corso del dibattito:

*Pagina 2*

Inserire il testo che segue prima del punto 1.1:

«Non è possibile formulare osservazioni realistiche sugli effetti della proposta di eradicazione accelerata in attesa della pubblicazione della proposta di direttiva o regolamento secondo la quale l'approvazione verrebbe concessa, rinviata o rifiutata da parte della Commissione circa i progetti di eradicazione che dovrebbero essere elaborati da parte di un numero imprecisato di Stati membri.

Non sussistono nemmeno informazioni relative ai termini previsti per l'elaborazione dei progetti di eradicazione sottoposti all'approvazione, né riguardo alla data di inizio o al periodo di tempo concesso per l'attuazione di progetti che potranno essere approvati ad una data ancora da stabilire».

*Motivazione*

Ciò è necessario in quanto la direttiva o il regolamento occorrenti per porre in atto il doc. COM(80) 206 def. non sono stati presentati né pubblicati. La nuova direttiva può riguardare alcuni Stati membri (ma non tutti) e nel frattempo dei problemi possono sorgere per quanto riguarda l'introduzione dei progetti.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 7; voti contrari: 44; astensioni: 18.

---

**Parere in merito ad una**

- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 130 del 31 maggio 1980, pagine 6 e 9.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 23 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 23 maggio 1980, in merito alle seguenti proposte:

- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di predisporre i lavori del Comitato in materia (decisione del 27 maggio 1980),

visti i precedenti lavori su tale argomento e, in particolare, il parere del 13 dicembre 1979 <sup>(1)</sup> e quello del 2 luglio 1980 <sup>(2)</sup>,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Wick, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

HA ADOTTATO

senza voti contrari e con 2 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione e vede nelle proposte in esame una disponibilità a soddisfare la sua richiesta di definire una regolamentazione comunitaria.
2. Il Comitato richiama l'attenzione sull'imminente ampliamento della Comunità e parte dal presuppo-

<sup>(1)</sup> GU n. C 83 del 2. 4. 1980.

<sup>(2)</sup> GU n. C 230 dell' 8. 9. 1980.

sto che la normativa prevista sarà rispettata anche dai nuovi paesi aderenti.

3. I provvedimenti previsti dal programma non devono avere l'effetto di nuocere alle esportazioni di suini verso i paesi terzi.

4. Il Comitato approva le proposte della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono:

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica**

Il Comitato fa innanzitutto osservare che nel testo tedesco si parla erroneamente di «Bläschenausschlag» invece di «Bläschenkrankheit» dei suini, ed invita la Commissione a correggere la terminologia.

*Articolo 1*

Il Comitato rileva che le condizioni previste con l'introduzione di un articolo 4 quater vanno considerate

come integrative e vanno viste in rapporto ai criteri già in vigore in base alla direttiva 64/432/CEE.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica**

*Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)*

Il Comitato fa notare che occorre allineare il testo tedesco e inglese a quello francese.

**Proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica**

*Articolo 1, paragrafo 3*

Il Comitato fa rilevare che occorre modificare la quinta riga del testo tedesco come segue:

«... nach Artikel 4 Absatz 1 *nicht* unterzogen worden sind, ...».

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

---

**Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro l'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici sul luogo di lavoro**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 324 del 28 dicembre 1979, pagina 3.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 20 dicembre 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 20 dicembre 1979, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro l'esposizione nociva al piombo metallico ed ai suoi composti ionici sul luogo di lavoro,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «affari sociali» l'incarico di elaborare il parere e la relazione in materia (decisione presa l'8 gennaio 1980),

visto il parere formulato dalla sezione l'8 settembre 1980,

vista la relazione presentata dal relatore Blasig,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980),

**HA ADOTTATO**

con 80 voti favorevoli, 1 contrario e 20 astensioni

**IL SEGUENTE PARERE:**

**I. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro l'esposizione nociva al piombo metallico ed ai suoi composti ionici sul luogo di lavoro. Esso concorda con gli obiettivi della direttiva e conviene che la proposta in parola debba servire ad accelerare il coordinamento fra le disposizioni in vigore negli Stati membri e ad adeguare opportunamente le normative alle nuove esigenze della medicina, dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

2. La proposta in oggetto si inserisce nel programma quadro contenuto nella direttiva del Consiglio del . . . sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione nociva ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Il Comitato ha già espresso il parere su tale proposta<sup>(1)</sup> e rimanda espressamente ai principi ivi contenuti relativi alla sicurezza ed alla protezione della salute sul luogo di lavoro, nonché ai passi salienti del parere.

3. Molti pericoli insiti nel piombo sono noti da parecchio tempo e sono oggetto di ricerche mediche e chimiche; del pari sono in vigore da decenni provvedimenti di protezione contro i rischi connessi al

<sup>(1)</sup> GU n. C 297 del 28. 11. 1979.

piombo. Il Comitato ritiene quindi che la proposta di direttiva debba completare e potenziare le disposizioni di tutela già esistenti nelle normative dei singoli Stati membri o emanate da altri organismi. Tutto questo dovrebbe costituire un insieme di regole minime che non devono impedire l'adozione di ulteriori misure protettive a livello nazionale. Vanno in particolare sfruttate le nuove tecnologie che consentono di migliorare i dispositivi di protezione (per es. impianti perfezionati per filtrare, ecc.).

4. A parere del Comitato tra tutte le misure di protezione vanno considerati con precedenza i provvedimenti tecnici di prevenzione. Devono quindi essere sfruttati tutti gli strumenti tecnici disponibili per eliminare gli effetti negativi che il piombo produce sulla salute dei lavoratori o per ridurre tali effetti al livello più basso ragionevolmente ottenibile. I provvedimenti a favore dei lavoratori dovrebbero venir adottati solo quando la prevenzione tecnica non garantisce una protezione sufficiente.

5. La prevenzione tecnica deve mirare a ridurre i rischi insiti nel piombo sia da eliminare la discriminazione di trattamento tra uomini e donne. Fino a quando non potrà essere raggiunto tale stadio, il Comitato riconosce che le disposizioni specifiche sono previste per le donne in età feconda e soprattutto per le lavoratrici in stato di gravidanza, dato che i rischi sono maggiori per loro e per gli eventuali figli di quanto non siano per gli uomini. Spetta all'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa evitare le discriminazioni mettendo a disposizione delle lavoratrici dei posti in quei reparti ed in quelle aree nelle quali non esiste un pericolo da piombo.

6. In tale contesto è lecito chiedersi se i giovani sotto i 18 anni siano esposti a particolari rischi causati dal piombo. Sono state inoltre dibattute le affermazioni degli ambienti scientifici relative agli effetti del piombo sulle facoltà procreative degli uomini. Il Comitato ha preso nota del fatto che le conoscenze scientifiche di cui esso ha preso visione non presentano dati significativi per quanto riguarda un rischio particolare per i giovani e per le facoltà procreative dei lavoratori.

7. Il Comitato si rammarica che su certi aspetti rilevanti dell'esposizione al piombo non esistano specifiche ricerche mediche di base riconosciute a livello internazionale. Esso auspica che la Comunità avvii e promuova delle ricerche scientifiche in tali campi volte ad analizzare più dettagliatamente taluni aspetti della pericolosità del piombo per la salute umana, con particolare riferimento ai pericoli per le donne in età feconda ed alle facoltà procreative degli uomini.

8. Il Comitato auspica altresì che vengano promossi studi e ricerche atti a mettere a punto delle tecnologie che riducano al minimo l'emissione di piombo nella produzione e nella trasformazione.

9. Andrebbero inoltre promossi dei lavori volti a migliorare gli impianti di protezione sotto il profilo tecnico. Gli studi dovrebbero anche interessare le misure protettive di natura tecnica affinché causino le minori difficoltà possibili ai lavoratori.

10. Il Comitato sottolinea che le imprese sono le principali responsabili della protezione dei lavoratori contro i rischi inerenti al piombo sul luogo di lavoro. Ciò vale sia per la prevenzione tecnica, sia per i provvedimenti a carattere individuale. All'impresa compete la responsabilità di porre in atto i necessari provvedimenti di tutela e di mettere a disposizione le attrezzature protettive appropriate e di comprovata efficacia.

11. Tuttavia il Comitato ritiene che i lavoratori abbiano il dovere di attenersi alle previste misure di sicurezza e di utilizzare le attrezzature protettive esistenti, in particolare gli indumenti protettivi. Solo una stretta collaborazione in tal senso produrrà la massima protezione dei lavoratori. È altresì indispensabile prevedere una sufficiente informazione e una consultazione sulle previste misure protettive dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'azienda da parte dei datori di lavoro. È anche importante che le autorità e le istituzioni competenti informino il datore di lavoro ed i lavoratori sui rischi causati dal piombo e sui più recenti sviluppi delle tecniche di prevenzione.

12. Il Comitato si rende conto che una maggiore protezione dei lavoratori può comportare spese maggiori per l'impresa. Tuttavia nota altresì che insufficienti dispositivi protettivi possono causare malattie da piombo con conseguente sofferenza umana e che comporteranno spese più rilevanti per il regime di sicurezza sociale, per la collettività ed infine anche per le imprese stesse.

13. Il Comitato fa presente che le necessarie richieste, rivolte alle imprese, per la protezione dei lavoratori possono ripercuotersi su vari settori dell'industria del piombo. Il Comitato sottolinea che, in considerazione della competitività delle imprese comunitarie, può essere molto importante che tutti gli Stati ratifichino e rispettino ampiamente la normativa formulata in materia dalle organizzazioni internazionali, in particolare dall'OIL. Ciò ridurrebbe le distorsioni di concorrenza tra le industrie comunitarie e quelle dei paesi terzi nonché il rischio di un trasferimento in massa verso i paesi terzi di quei settori industriali che sono sottoposti a particolari gravami. Le istituzioni comunitarie dovrebbero adoperarsi affinché le norme adottate dalla Comunità vengano riconosciute anche a livello internazionale.

14. A parere del Comitato un presupposto importante per l'efficacia della direttive, oltre all'armonizzazione delle misure protettive, è rappresentato dall'unificazione dei metodi e dei sistemi di misura-

zione nella Comunità. Tuttavia l'unificazione ha un senso solo qualora i metodi ed i sistemi di misurazione siano sufficientemente esatti ed omogenei. Le proposte fatte in proposito dalla Commissione negli articoli 4 e 11 nell'allegato II costituiscono un valido punto di partenza, ma non sono ancora sufficientemente precise. Spetterà al Comitato di medicina ed igiene del lavoro riesaminare accuratamente i metodi di misurazione proposti.

15. Il Comitato chiede che, nell'interesse della protezione dei lavoratori, i valori limite vengano ridotti il più possibile. In considerazione delle difficoltà di carattere tecnico e finanziario esso approva la riduzione graduale dei valori limite, che viene proposta dalla Commissione. Tuttavia, non si può prevedere se sia possibile, entro i termini previsti, mettere a punto le adeguate tecnologie per portare i valori limite al livello dei valori stabiliti dalla Commissione.

16. Il Comitato nota la correlazione esistente tra la fissazione dei valori limite ed i periodi necessari per applicarli. Valori limite più bassi richiedono periodi più lunghi, mentre per valori limite più alti è possibile prevedere periodi più brevi.

Il Comitato propone che il comitato di medicina ed igiene del lavoro riesami i valori limite ad intervalli regolari.

17. Il Comitato rammenta in tale contesto che i settori industriali nei quali viene utilizzato il piombo sono molto diversi; del pari sussistono grandi differenze tra le singole imprese, per dimensione, tipo di produzione ed organizzazione del lavoro. L'adeguamento a valori limite più bassi comporterà quindi difficoltà diverse a seconda dell'impresa.

18. Il Comitato constata che la proposta in oggetto si occupa principalmente della protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi d'esposizione al piombo. Tuttavia non vanno trascurati gli effetti risultanti per l'ambiente. Nella fattispecie va considerato in particolare il continuo accumularsi di piombo, sebbene in debole concentrazione, al quale sono esposti gli abitanti, le colture e gli allevamenti che si trovano nelle vicinanze di determinati impianti industriali. In proposito il Comitato rimanda alla direttiva del Consiglio del 29 marzo 1977 citata al punto 1, capitolo III, della relazione riveduta ed al proprio parere espresso in proposito.

## II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### 1. *Articolo 1*

Non vi sono osservazioni.

### 2. *Articolo 2*

Il Comitato rimanda in proposito alle osservazioni formulate in merito all'allegato I, specie per quanto riguarda il concetto di rischio.

### 3. *Articolo 3*

Il Comitato si rammarica che in tale articolo la Commissione abbia ommesso di rilevare la necessità di provvedimenti a carattere tecnico-preventivo per eliminare o ridurre i rischi da piombo.

### 4. *Articolo 4*

Il Comitato ha già rilevato al punto «I. Osservazioni di carattere generale» che valori limite e cifre risultano indicativi solo se i metodi di misurazione sono sufficientemente definiti ed omogenei. Esso constata che i metodi di misurazione, formulati nella proposta di direttiva (articoli 4 e 11 dell'allegato II) non sono ancora definiti in modo sufficiente.

### 5. *Articolo 4, paragrafo 2*

A parere del Comitato è necessario effettuare un controllo regolare del piombo nell'aria. Esso approva fondamentalmente anche gli intervalli proposti dalla Commissione per tale controllo. Tuttavia, a parere del Comitato non è necessario effettuare un controllo annuale in quelle aree, nelle quali l'esposizione al piombo risulta chiaramente modesta rispetto ai valori indicativi di cui all'allegato I, paragrafo 1. D'altra parte, qualora risulti evidente un rischio secondo quanto stabilito nell'allegato I, paragrafo 1, e qualora i valori indicativi vengono sensibilmente superati, i lavoratori dovrebbero poter pretendere che la direzione dello stabilimento effettui tali controlli ad intervalli più ravvicinati.

### 6. *Articolo 5, paragrafo 1*

6.1. Il Comitato è favorevole ad un accurato controllo sanitario dei lavoratori.

6.2. Esso approva gli intervalli proposti per i controlli clinici e biologici. Tuttavia rileva che per determinate aree il controllo dovrebbe essere effettuato molto più spesso e che inoltre può rendersi necessario anche un controllo da parte del medico abilitato.

Per i casi particolari dovrebbe svolgersi una concertazione tra la direzione dello stabilimento, i lavoratori ed i loro rappresentanti.

6.3. Per quanto riguarda il controllo biologico la Commissione propone quale metodo di controllo ob-

bligatorio l'esame della piombemia ed il cosiddetto test ALAU e collega l'adozione di provvedimenti complementari con l'eventuale superamento dei valori limite previsti per la piombemia o per il test ALAU. A parere del Comitato tale collegamento vincolante non è sempre corretto. I risultati dell'esame della piombemia sono generalmente attendibili mentre il test ALAU non è un test specifico per il piombo. Esso può risultare positivo anche quando esistano altre affezioni. Il risultato dipende inoltre dalla predisposizione dell'individuo sottoposto ad esame. Un eventuale superamento dei valori limite del test ALAU non dovrebbe quindi dare luogo di per sé a provvedimenti. In casi del genere dovrebbe essere richiesta la misurazione della piombemia e, qualora permangano dei dubbi, una visita da parte del medico aziendale abilitato. I provvedimenti necessari dovrebbero scattare quando, oltre ai valori ALAU, vengano superati anche quelli previsti per la piombemia o quando ciò risulti consigliabile in base ad altri valori biologici o ad altre affezioni. Il test ALAU risulta utile solo come fattore di analisi.

#### 7. *Articolo 5, paragrafo 2*

Non vi sono osservazioni.

#### 8. *Articolo 5, paragrafo 3*

Il Comitato ribadisce che devono essere chiamati a fare parte del previsto comitato anche dei medici specializzati in medicina del lavoro e inoltre dei rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro. In tale contesto il Comitato rammenta il parere già espresso il 26 settembre 1979 in merito agli articoli 9 e 10 della proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione nociva ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

#### 9. *Articoli 6, 7, 8 e 9*

Il Comitato ha esaminato insieme tali articoli che trattano tutti dei valori limite. Rileva che ha già ribadito o constatato a più riprese la necessità di evitare i rischi provocati da determinati agenti sui lavoratori, o eliminando completamente i rischi o riducendoli ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Ciò significa che la prevenzione tecnica deve assumere carattere prioritario.

Il Comitato approva l'armonizzazione dei valori del piombo nell'aria e della piombemia individuale, che viene suggerita nella proposta in oggetto.

Tenuto conto che la riduzione dei valori limite comporterà un onere finanziario per le imprese, l'armonizzazione s'impone anche per motivi di concorrenza.

### 9.1. Valori limite

9.1.1. Il Comitato nota la correlazione esistente tra la fissazione dei valori limite ed i periodi necessari per applicarli. Valori limite più bassi richiedono periodi più lunghi, mentre per i valori limite più alti è possibile prevedere periodi più brevi.

#### Aria

9.1.2. Negli articoli in esame viene indicata l'unità di misura  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  da utilizzare per misurare il piombo nell'aria. A parere del Comitato i valori di misura andrebbero espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . La differenza tra i due valori è minima e rientra nel margine di oscillazione ammesso per una misurazione esatta. Se si stabilisce per la normativa l'unità  $\text{Nm}^3$  si rendono necessarie ulteriori misurazioni della temperatura e della pressione e dopo aver ottenuto i valori delle misurazioni occorre effettuare altri calcoli. A parere del Comitato la scientificità del metodo di lavoro non giustifica il lavoro supplementare che esso comporta.

9.1.3. D'altra parte per i valori utilizzati per misurare il piombo contenuto nell'aria sono espressi come media ponderata nel tempo su 40 ore settimanali. Il Comitato ritiene che il brano di frase «su 40 ore settimanali» andrebbe sostituito con «sulla durata del lavoro settimanale nell'impresa in questione».

9.1.4. Il Comitato reputa che il contenuto di piombo nell'aria rappresenti un criterio fondamentale per valutare l'ampiezza dell'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici cui è soggetta la salute dei lavoratori. Il contenuto di piombo nell'aria deve assumere quindi una grande importanza ai fini dei provvedimenti di prevenzione tecnica.

Per alcuni settori produttivi il livello tecnico di sicurezza dei processi di produzione deve essere notevolmente migliorato si da rispettare i valori fissati dalla Commissione per il contenuto di piombo nell'aria, dal momento che con le tecniche attualmente note non è sempre possibile ottenere un contenuto di piombo nell'aria inferiore a  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### Valori biologici

9.1.5. Il Comitato ritiene che i valori limite proposti negli articoli 6, 7, 8 e 9 siano accettabili come prima misura. In quei reparti dove essi non risultano attualmente raggiungibili, vanno adottati tutti i provvedimenti atti a garantirne l'applicazione.

9.1.6. Il Comitato reputa che il test ALAU di per sé non possa dare luogo a provvedimenti complementari. Qualora esso venga superato dovrebbe venire ef-

fettuato un esame della piombemia e nei casi dubbi dovrebbe essere previsto un più ampio controllo medico.

9.1.7. Il Comitato propone che il Comitato di medicina ed igiene del lavoro riesami i valori limite ad intervalli regolari.

9.1.8. Il controllo dovrebbe competere al comitato previsto dagli articoli 9 e 10 della direttiva quadro con la partecipazione di datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti.

## 9.2. Termini concessi per la riduzione dei valori limite

9.2.1. Il Comitato approva l'articolazione in due fasi successive del piano per la riduzione dei valori limite prevista dalla Commissione.

9.2.2. Il Comitato ritiene che, qualora occorra concedere delle deroghe, quelle previste dalla proposta in oggetto siano necessarie. Esso parte tuttavia dal presupposto che le deroghe non possano venire concesse ad imprese singole, ma valgano solo per determinati settori produttivi, dopo un attento esame effettuato dalle autorità competenti e con la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le deroghe vanno accordate anche solo qualora dagli esami effettuati risulti che non sono ancora disponibili tecnologie tali da poter raggiungere i valori limite più bassi.

## 9.3. Parità di trattamento tra uomini e donne

Il Comitato approva le disposizioni della proposta di direttiva relative alle particolari misure di protezione per le lavoratrici in età feconda e per quelle in stato accertato di gravidanza. La prevenzione tecnica deve mirare a ridurre i rischi di piombo sì da eliminare le discriminazioni di trattamento tra uomini e donne.

### Articolo 9

Al paragrafo 3, aggiungere dopo «elenco» il termine «non esauriente». Più sopra sopprimere «a titolo indicativo».

## 10. Articolo 10

Non vi sono osservazioni.

## 11. Articolo 11

Non vi sono osservazioni.

## 12. Articolo 12

Il Comitato rimanda a tale proposito al parere formulato in merito alla direttiva quadro, articolo 6, paragrafo 2.

Quanto al ruolo del «medico abilitato» ed alla possibilità per il lavoratore e per il datore di lavoro di ricorrere contro la sua decisione, il Comitato raccomanda alla Commissione di precisare ruolo e diritti del medico abilitato nei confronti del lavoratore, tenendo conto delle disposizioni già vigenti in materia negli Stati membri.

## 13. Articolo 13

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 andrebbero sostituiti con il testo seguente:

«Qualora non sia possibile eliminare l'esposizione nociva che comportano determinate attività specifiche (per esempio: lavori di pulizia, di manutenzione e di riparazione) né con metodi di lavoro adeguati né con mezzi tecnici, i lavoratori vanno prima informati in modo adeguato e poi tenuti regolarmente al corrente sulle precauzioni da prendere e anzitutto sulla necessità di utilizzare individualmente le varie attrezzature protettive. Tali attrezzature, che verranno messe a disposizione dall'impresa, devono essere omologate e la loro efficienza deve essere sottoposta a controlli periodici. Per posti di lavoro che richiedono l'uso continuato di mezzi idonei di protezione delle vie respiratorie e che non possono essere posti permanenti, va installata un'adeguata segnaletica. La direzione dello stabilimento, i lavoratori ed i loro rappresentanti devono stipulare particolari accordi sulle condizioni di lavoro, ivi comprese eventuali agevolazioni da concedere per detti posti».

Il Comitato approva il paragrafo 3 dell'articolo 13.

## 14. Articolo 14

Il Comitato approva pienamente l'idea di base dell'articolo. Tuttavia andrebbe tenuto presente il seguente punto di vista pratico: in molte aree di attività, e anzitutto nelle lavorazioni collegate con forni fusori, esistono dei rubinetti per l'acqua potabile azionati a pedale, dove la pressione del pedale provoca un getto d'acqua verticale. In tali casi non sussistono rischi da piombo.

## 15. Articolo 15

Il Comitato ritiene che gli indumenti protettivi e da lavoro menzionati devono essere appropriati, omologati e controllati.

Il Comitato reputa che al punto 4 sarebbe preferibile usare il termine «stabilimento» invece di «posto di lavoro». L'espressione «posto di lavoro» in questo caso è troppo limitativa.

#### 16. *Articolo 16*

Il Comitato rammenta le osservazioni fatte a pagina 5 (Osservazioni di carattere generale).

##### *Articolo 16, paragrafo 2*

A parere del Comitato i rischi per la salute del feto non sussistono solo durante i primi mesi di gestazione della donna, bensì perdurano per l'intero periodo di gravidanza, e di conseguenza non può esservi limitazione.

#### 17. *Articolo 17*

Non vi sono osservazioni.

#### 18. *Articolo 18*

Il Comitato rimanda alle osservazioni formulate in merito alla qualifica ed al ruolo del medico aziendale. Esso ritiene necessario che il medico partecipi alle consultazioni sulla concessione del posto di lavoro e che egli assuma un ruolo determinante nella prevenzione tecnica.

#### 19. *Articoli 19, 20, 21*

Non vi sono osservazioni.

#### 20. *Allegato I, punti 1 e 2*

Il Comitato ha preso atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione e riportate alle pagine 35 e 36 della relazione riveduta sul tema in oggetto: il para-

grafo 1 si propone di limitare il campo d'applicazione della direttiva escludendo quei casi in cui il rischio da piombo è chiaramente modesto e, in base alle attuali conoscenze tecniche, non giustifica un'attenzione particolare.

Il paragrafo 2 contiene un elenco esemplificativo di quelle attività che presentano un rischio di assorbimento di piombo. Prima che gli stabilimenti in questione possano essere esclusi dal campo d'applicazione dovrebbe venire dimostrato tramite controllo se i valori limite di  $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  oppure di  $35 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$  vengono superati o no.

A parere del Comitato i paragrafi 1 e 2, ai quali si riferisce l'articolo 2, non sono formulati abbastanza chiaramente nel senso di cui sopra. Esso chiede quindi alla Commissione di rivederne il testo.

Occorrerebbe specificare che vi sarà d'ufficio un primo controllo sulle attività specificate nell'elenco che figura al paragrafo 2 (dell'allegato I) e su quelle non incluse, ma per le quali i lavoratori ne farebbero richiesta.

Il Comitato ritiene inoltre che l'elenco dovrebbe poter essere soggetto a modifiche in base al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico previsto dalla direttiva quadro.

#### 21. *Allegato I, punto 3*

Il Comitato nota che sono elencate talune aree lavorative che non comportano esposizione al piombo, mentre ne sono state dimenticate altre, per es. l'intera area in cui avvengono le fusioni. Esso propone quindi di rielaborare l'elenco indicativo.

#### 22. *Allegato II, punto 2.1*

Il Comitato chiede di controllare le traduzioni divergenti.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaele VANNI

*ALLEGATO***al parere del Comitato economico e sociale**

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito:

*Pagina 17, punto 13, 13<sup>a</sup> riga:*

Sopprimere il testo «... e che non possono essere posti permanenti».

*Motivazione*

Nella proposta della Commissione e nel parere della sezione si afferma che i posti di lavoro che richiedono l'uso continuato di mezzi idonei di protezione delle vie respiratorie, non possono né essere istituiti né diventare posti permanenti. Se confrontata con la situazione pratica, la richiesta risulta poco realistica. Nel prossimo futuro vi saranno sempre posti di lavoro che richiederanno l'uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie, che si tratti di miniere, di determinate attività o di lavori di manutenzione.

La richiesta di particolari agevolazioni o facilitazioni per simili posti è già contemplata nella successiva frase del parere.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 56; astensioni: 10.

*Pagina 20, punto 20, secondo capoverso*

Sopprimere la seconda parte della frase a partire da: «... e su quelle non incluse...».

*Motivazione*

Dalla proposta di direttiva deve risultare inequivocabilmente quali attività o lavorazioni comportano un rischio di assorbimento del piombo. Per questo motivo la proposta della Commissione contiene un elenco di attività completo e quasi esauriente, e che può essere ancora ampliato. Esso contempla praticamente tutte le attività nelle quali può sussistere un rischio per la salute dei lavoratori. Se i controlli potessero essere pretesi dai lavoratori per qualsiasi attività ed in qualsiasi momento, si creerebbe un clima d'incertezza nelle imprese e anche nelle misure di controllo necessarie. I dati di fatto oggettivi verrebbero soppiantati da criteri soggettivi.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 31; voti contrari: 53; astensioni: 7.

---

**Parere in merito ad una**

- **proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali destinati all'alimentazione umana**
- **proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 56 del 6 marzo 1980.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 12 febbraio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 12 febbraio 1980, sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali destinati all'alimentazione umana e sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza, il 26 febbraio 1980, di affidare l'incarico alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» di elaborare il parere e la relazione in materia,

visto quanto deliberato nel corso della sua 57<sup>a</sup> riunione tenutasi il 18 settembre 1980 a Londra,

vista la relazione presentata dal sig. Figa, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 24 settembre 1980 (181<sup>a</sup> sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980).

**HA ADOTTATO**

a maggioranza (1 voto contrario e 9 astensioni)

**IL SEGUENTE PARERE:**

Il Comitato approva le due proposte, fatte salve le osservazioni seguenti.

**I. OSSERVAZIONI GENERALI**

1. Il comitato rileva che l'obiettivo delle proposte è da un lato la libera circolazione dei prodotti agricoli in conformità al programma relativo ai settori veterinario e fitosanitario e all'alimentazione degli animali adottato dal Consiglio il 22 luglio 1974 <sup>(1)</sup> sulla base dell'articolo 43 del trattato e dall'altro la protezione dell'ambiente, in conformità al programma d'azione per la tutela dell'ambiente, adottato dal Consiglio con la risoluzione del 17 maggio 1977 sulla base dell'articolo 2 del trattato.

2. Il primo programma non è stato realizzato nei tempi previsti, cioè entro il 31 dicembre 1977. Il Comitato ritiene che questo ritardo sia da attribuire, tra

<sup>(1)</sup> GU n. C 92 del 6. 8. 1974.

l'altro, alla scelta di direttiva con campi d'applicazione molto limitati, con la conseguenza di una moltiplicazione di testi legislativi. Il Comitato esprime una certa sorpresa a fronte di una tale molteplicità di proposte distinte (per prodotti ortofrutticoli, cereali per l'alimentazione umana, cereali per l'alimentazione animale, prodotti di origine animale, oli e grassi, tabacco, ecc.). Esso ritiene che sarebbe stato preferibile scegliere testi legislativi con un maggior campo di applicazione, affinché la Comunità potesse disporre di una legislazione trasparente ed efficace.

Il Comitato riconosce comunque che ogni singola proposta riveste un carattere quanto mai specifico, data la natura stessa dei prodotti considerati, e riconosce altresì che nelle legislazioni nazionali si riscontra una simile molteplicità di testi al riguardo. Non è pertanto certo che, riunendo i testi in una proposta unica, si sarebbe raggiunta una semplificazione e si sarebbero potute rispettare le scadenze previste nel programma.

Resta comunque il problema di evitare la molteplicità di testi ove ciò non sia giustificato.

3. Per le proposte in esame la Commissione ha scelto l'armonizzazione totale, anche se il Consiglio per la direttiva sui residui di antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli ha adottato l'armonizzazione opzionale. Il Comitato appoggia con ferma convinzione l'orientamento della Commissione, perché lo ritiene più efficace per la protezione dell'ambiente e dei consumatori e più favorevole allo sviluppo degli scambi. Sarebbe peraltro difficilmente ammissibile che, una volta di più, l'uomo sia meno ben protetto dell'animale, dato che le direttive sull'alimentazione animale prevedono norme obbligatorie.

4. Il Comitato prende atto di quanto è detto nella relazione che precede la proposta di direttiva, e cioè che i contenuti massimi proposti sono fissati ai più bassi livelli possibili.

Il Comitato si chiede se si sia prestata sufficiente attenzione all'accumulo di sostanze nocive in particolare nei vari prodotti alimentari, tenuto conto degli effetti dannosi dei composti in questione, del loro grado di persistenza nei prodotti finiti e della loro possibilità di accumulo nell'organismo umano.

Esso invita pertanto a svolgere un'indagine scientifica indipendente in questo campo.

5. Il Comitato ritiene che le misure nazionali provvisorie previste dall'articolo 4 per evitare pericoli per la salute umana sono da considerarsi giustificate quando sono basate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Esso ritiene pertanto che la procedura di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 dovrebbe mirare a un rapido adeguamento a livello comunitario dei valori massimi consentiti dei residui in parola in funzione delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche.

6. Come in altre direttive analoghe, è previsto un periodico aggiornamento dei dati indicati negli allegati, con la collaborazione del Comitato fitosanitario permanente (art. 5). Il Comitato sottolinea la necessità che tali aggiornamenti siano attuati tempestivamente e che abbiano per oggetto sia le quantità massime sia l'elenco delle sostanze impiegate negli antiparassitari.

7. Il Comitato ritiene che, parallelamente alla preparazione e adozione di provvedimenti per limitare l'inquinamento prodotto dagli antiparassitari di origine chimica, sia necessario accelerare le ricerche sugli antiparassitari non inquinanti, per favorire la diffusione di tecniche colturali pulite. Pertanto il Comitato sollecita la Commissione a presentare al Consiglio quanto prima le proposte relative:

- alla promozione dello sviluppo dei metodi di lotta biologica e di lotta integrata per la protezione fitosanitaria delle colture frutticole;
- al programma d'azione della Comunità in materia di ricerca per estendere l'applicazione di queste tecniche agli altri settori della produzione vegetale.

Queste iniziative sono previste nel programma adottato dal Consiglio con la risoluzione del 17 maggio 1977.

8. In alcuni casi le quantità massime di residui proposte dalla Commissione sono inferiori a quelle raccomandate dalla FAO-OMS nell'ambito del Codex alimentarius. Il Comitato considera giustificata questa differenza, tenuto conto che le raccomandazioni della FAO-OMS sono destinate a un gran numero di paesi di tutti i continenti ed auspica che la regolamentazione della Comunità possa influire sempre di più nell'elaborazione del Codex alimentarius per armonizzare le disposizioni su scala mondiale.

9. Inoltre il Comitato osserva che la definizione di «residui di antiparassitari» di cui all'articolo 2 delle due proposte di direttive è diversa da quella adottata nelle raccomandazioni FAO-OMS, e prende atto che tale definizione corrisponde a quella già adottata dal Consiglio con la direttiva «Ortofrutticoli».

10. Il Comitato insiste per una sollecita adozione delle due proposte, la cui entrata in vigore permetterà

di armonizzare le norme vigenti in 5 paesi della Comunità e di introdurre una legislazione in materia negli altri 4 paesi. Questa adozione dovrebbe essere facilitata dalle disposizioni degli articoli 3.3 e 4 delle due proposte di direttiva.

11. Il Comitato ritiene necessaria l'istituzione di severi controlli per evitare che prodotti non conformi alle norme della direttiva, in quanto non destinati immediatamente all'alimentazione umana ma ad altri usi (semine, alimenti per animali, esportazione verso i paesi terzi, ecc.), siano abusivamente commercializzati per l'alimentazione umana.

## II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### A. Proposta «cereali»

#### *Articolo 4, paragrafo 1*

Il Comitato suggerisce di modificare il testo come segue:

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

«Qualora uno Stato membro *constati in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche* che una delle quantità massime . . .».

#### *Articolo 6*

Il Comitato chiede che anche la frequenza delle analisi sia disciplinata con la procedura dell'articolo 7.

#### *Allegato I*

Il Comitato si chiede se non sarebbe opportuno esaminare ulteriormente l'estensione della direttiva a tutti i cereali. Esso constata ad esempio lo sviluppo del consumo di certi cereali da parte della clientela particolare dei ristoranti macrobiotici; a suo giudizio questi cereali importati da paesi terzi non dovrebbero essere sottoposti a norme meno rigorose di quelle che disciplinano i cereali prodotti dalla Comunità.

### B. Proposta «prodotti alimentari di origine animale»

Il Comitato constata che tale proposta non si applica ai prodotti della pesca. Il Comitato raccomanda in ogni caso che anche per tali prodotti la Commissione provveda quanto prima.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Raffaale VANNI

**ALLEGATO****al parere del Comitato economico e sociale**

In seguito a due emendamenti accettati nel corso del dibattito due nuovi paragrafi sono stati inseriti nel parere della sezione

**Pagina 2**

Completare come segue il punto 3:

«... sviluppo degli scambi. Sarebbe peraltro difficilmente ammissibile che, una volta di più, l'uomo sia meno ben protetto dell'animale, dato che le direttive sulla alimentazione animale prevedono norme obbligatorie».

**Risultato della votazione**

Voti favorevoli: maggioranza; voti contrari: 1; astensioni: 15.

**Pagina 6**

Inserire il testo che segue nel capitolo «Osservazioni particolari», lettera A, dopo il commento relativo all'articolo 6:

**«Allegato I**

Il Comitato si chiede se non sarebbe opportuno esaminare ulteriormente l'estensione della direttiva a tutti i cereali. Esso constata ad esempio lo sviluppo del consumo di certi cereali da parte della clientela particolare dei ristoranti macrobiotici; a suo giudizio questi cereali importati da paesi terzi non dovrebbero essere sottoposti a norme meno rigorose di quelle che disciplinano i cereali prodotti dalla Comunità».

**Risultato della votazione**

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 3; astensioni: 40.

---

